



Circolare n. 3 del 25.10.2023

Oggetto: Segnalazione condotte illecite, c.d. whistleblowing D. lgs del 10.03.2023.
Informazioni su nuova disciplina, indicazioni organizzative ed operative.

A tutti i dipendenti dell'Ente

Ai soggetti interessati ai sensi del D. lgs. n. 24/2023

Alle RSU

e p.c. al Signor Sindaco

Si ricorda che la legge 190/2012, c.d. legge anticorruzione, ha introdotto nell'ordinamento italiano l'istituto giuridico del c.d. whistleblowing relativo al dipendente/segnalante di condotte illecite in ambito lavorativo, con la previsione di misure di tutela.

Il PTPCT 2023-2025 dell'Ente, sottosezione del PIAO (approvato con delibera GC n. 40 del 27.03.2023), prevede una specifica misura anticorruzione che applica con puntualità la normativa in materia di whistleblowing e tiene conto delle linee guida ANAC (Delibera ANAC n. 469 del 9.6.2021). Il comune è, quindi, dotato di un sistema che consente l'utilizzo di un software dedicato avente i requisiti tecnico/informatici che la stessa ANAC ha indicato per le Pubbliche Amministrazioni.

Di recente, il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante "*Attuazione della direttiva UE 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*", con efficacia a decorrere dal 15 luglio 2023, all'art. 23, ha abrogato espressamente l'art. 54-bis del D.lgs. del 30 marzo 2001 n. 165 e l'art. 6, commi 2 *ter* e 2 *quater* del D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che disciplinano la tutela sia del dipendente pubblico che privato che segnala illeciti, nonché l'art. 3 della legge 30 novembre 2017 n. 179, in tema di obbligo di segreto d'ufficio aziendale, professionale, scientifico ed industriale.

Il suddetto decreto ha raccolto in un unico testo normativo l'intera disciplina dei canali di segnalazione, ampliando e modificando le tutele riconosciute al c.d. whistleblowing, cioè alla persona che segnala, divulga ovvero denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile, violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza all'interno dell'ambito lavorativo pubblico o privato.

Conseguentemente, su impulso del RPCT, la Giunta Comunale, con delibera n. 123 del 13.10.2023, ha approvato un atto organizzativo che recepisce e dà attuazione alla nuova recente normativa introducendo anche, accanto alla modalità di segnalazione scritta informatica già prevista, la "segnalazione orale" previa richiesta di incontro diretto con il RPCT.

In tale contesto, con la presente circolare del RPCT - che sostituisce integralmente le precedenti circolari emanate in materia - si forniscono informazioni sulla disciplina del whistleblowing disposta con il nuovo recente atto organizzativo.

➤ **Informazioni sul canale di segnalazione interno**

In ottemperanza al d.lgs. 24/2023, il Comune di Porto Viro informa di aver predisposto un canale di segnalazione interno che garantisce la riservatezza dell'identità della persona segnalante, delle persone coinvolte e del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, in tutte le fasi di gestione della segnalazione stessa. L'articolo 12, infatti, prescrive che *“l'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della persona segnalante, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni”*.

La gestione del canale di segnalazione è affidata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e, se individuato, all'Ufficio del RPCT, composto da personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione.

➤ **Informazioni sui presupposti per effettuare una segnalazione.**

Il d.lgs. 24/2023, disciplinando in modo organico l'istituto di *whistleblowing*, ha ampliato notevolmente il novero dei soggetti che possono qualificarsi come *whistleblower* e modificato le ipotesi di violazione di norme che possono costituire oggetto di segnalazione.

Presupposti soggettivi.

Per quanto riguarda il settore pubblico, i soggetti ai quali è riconosciuta la protezione in caso di segnalazione sono indicati nell'articolo 3, co. 3-4-5 d.lgs. 24/2023; nello specifico:

- dipendenti dell'Ente pubblico;
- lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico;
- dipendenti o collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso soggetti del settore pubblico.;
- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico;

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

Presupposti oggettivi.

Oggetto di segnalazione sono le informazioni sulle violazioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica; tali informazioni, per rappresentare un'ipotesi rientrante nell'ambito applicativo della disciplina sul *whistleblowing*, devono essere state acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo.

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il *whistleblower*, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni.

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. voci di corridoio).

➤ **Informazioni su modalità e procedure per effettuare la segnalazione.**

Le segnalazioni possono essere effettuate in forma scritta oppure in forma orale.

Segnalazioni scritte.

L'Ente si è dotato di una piattaforma informatica dedicata alla gestione delle segnalazioni di *Whistleblowing*, la quale è raggiungibile al seguente link: <https://comunediportoviro.whistleblowing.it/#/> . Al termine della procedura di segnalazione, dopo aver inserito le informazioni richieste, verrà generato un *key code* univoco che consente di monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione, integrare la segnalazione effettuata con eventuali informazioni aggiuntive e scambiare messaggi con il destinatario della segnalazione mantenendo la massima riservatezza. Il *key code* rappresenta l'unico modo per accedere alle segnalazioni già inoltrate; qualora venisse smarrito o dimenticato, non sarà possibile in alcun modo recuperarlo. Per tale

ragione, si raccomanda il segnalante (*whistleblower*) di conservare con cura suddetto codice e di non comunicarlo a terzi.

Segnalazioni orali.

Per effettuare una segnalazione orale, il canale interno prevede le seguenti modalità:

- previa richiesta, incontro diretto con l'RPCT fissato entro un termine ragionevole. In questo caso, il personale addetto, previo consenso del *whistleblower*, documenta la segnalazione mediante stesura di verbale. La persona segnalante può verificare, rettificare e confermare il verbale dell'incontro mediante la propria sottoscrizione. Per fissare l'appuntamento, l'RPCT potrà essere contattato direttamente.

Qualunque sia la modalità scelta per inoltrare la segnalazione, la persona o l'ufficio interno a cui è affidata la gestione del canale interno svolgono le seguenti attività:

- rilasciano al *whistleblower* avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- mantengono le interlocuzioni con la persona segnalante e possono richiedere, se necessario, integrazioni;
- danno diligente seguito alle segnalazioni ricevute;
- forniscono riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Si informa, altresì, che tra le novità apportate dal d.lgs. 24/2023, ANAC è individuata quale autorità amministrativa deputata a predisporre e gestire il canale di segnalazioni esterno <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>. L'utilizzo di tale canale per le segnalazioni di *whistleblowing* può avvenire solo se, al momento della presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il RPCT
F.to Michela Targa